

Dignità del concepito, sguardo della società, diritto

1 – “Nato da donna”.

Che cos'è un figlio lo so. Non solo perché, come tutti, anch'io “sono un figlio” come ciascuno è figlio nella sua origine e consistenza di nato. Lo so, mi sembra di saperlo, perché sono un papà (e adesso anche un nonno). Chiamare un altro col mio nome, un'altra vita con la radice della mia vita. La relazione tra me padre e i figli “miei” è la vita trasmessa. Un'impronta creativa.

Ma c'è una parola, dentro la Costituzione italiana, che mi ha sempre fatto pensare, perché mi lascia fuori; perché disegna la relazione umana procreativa in un modo singolare aggiuntivo e irraggiungibile, che non mi contempla, che non mi spetta. Da maschio qual sono, sono escluso. E' quando dice, nell'articolo 31, che “la repubblica protegge la maternità”.

Ripeto, adagio, questa parola, maternità. Vi concentro il pensiero, e cerco di razionalizzare la mia esclusione, come di fronte a una diversità che appartiene anch'essa al prodigio della vita. Così la sento, infine: e infine la parola “maternità” mi risuona dentro come un miracolo che mi trascende. Provate a immaginare, nell'arte, un dipinto o una scultura che l'autore abbia intitolato “maternità”. Che cosa vedete? Due e Uno. Due volti e un unico insieme. Non il bambino, non la donna; la donna e il bambino insieme, come un'unica vita abbracciata che intreccia due vite, nell'unica pietra o sull'unica tela. E se si retrocede nel tempo del vero la storia raffigurata, l'intimità del figlio e della madre si racconta nella sua intimità più profonda, nel grembo dove la nuova vita prende vita e cammino.

E' la ventura di ognuno di noi, che viene al mondo, nato da donna. . Ognuno di noi ha abitato, per un certo tempo della sua vita “dentro” un'altra persona. Non vicino a un'altra persona, o tra le sue braccia, ma “dentro”. E' la ventura che Erich Fromm definisce come “felicità primaria”, esperienza dell'amore simbiotico che sta all'origine della nostra storia individuale, noi che dentro questo flusso d'amore siamo stati portati alla luce. Ventura che – aggiunge Fromm – si fa reciproca, e si prolunga quando la madre accoglie il bambino, lo abbraccia, lo nutre al seno, “gli dà il latte e il miele”. (Il latte è il nutrimento del corpo, il miele è il simbolo della dolcezza che rassicura che “esser nati è cosa buona”, che “è bello esserci”).

Di nuovo penso a “maternità”, e al profilo inconfondibile di amore “materno” in cui il bambino “gode di una felicità che nella vita non avrà confronto”.

All'origine di questo miracolo c'è un altro naturale abbraccio d'amore, quello che fa dell'uomo e della donna una sola carne. Il noi che diventa uno, e fiorisce nel nuovo altro della nuova vita. Contemplandolo, è l'icona della felicità promessa, sognata nell'innamorato incantesimo di una forza che muove il cosmo, realizzata nella fedeltà di un dono che non si ritratta.

Vita da vita. Com'è diverso parlare di “salute riproduttiva”. E un impoverimento dell'essere, la separazione tra la condotta sessuale come relazione a sé stante, (il commercium, persino una sorta di reciproca utenza) separata dal suo senso sponsale, e dal legame significativo con la vita. Del pari, sull'opposto versante, quale innaturalità c'è nella generazione come pura tecnica, come prodotto di laboratorio. L'aspetto unitivo e generativo “insieme”, è bellezza intera della sessualità umana.

L'annuncio della maternità è nel corpo della donna, ma anche immediatamente nella sua psiche. La donna è “madre” e si sente madre nell'istante che il test dice “sì”. E un mutamento si genera nella “sua” vita.

Torno a pensare ancora, adagio, alla parola “maternità”. E alle infinite storie che me ne hanno mostrato, o confidato, la narrazione.

Ho visto visi felici e raggianti, ma anche visi affranti, talvolta. Ho sentito racconti di gioia, ma anche racconti di ansia, persino di dolore; e talvolta dubitosi pensieri distruttivi. In un percorso meditativo vorrei cogliere lo slancio e il peso della maternità; le gioie e i drammi che costellano le

storie vissute. Vorrei farlo con le parole pensose – ordinarie o drammatiche - delle madri, naturalmente, perché il bambino nel grembo non ha ancora una voce narrante al modo che le nostre orecchie percepiscono; epperò, se fosse possibile, tenendo a sfondo i suoi occhi immaginari, spalancati su “ciò che sta succedendo alla mia mamma”, dal suo angolo visuale. Io so che ciò che accade alla madre, ciò che accade al figlio, è tutt’uno: accade alla “maternità”.

– Maternità infranta

Si affaccia ora, invece, l’immagine di un fenomeno che nega accoglienza alla vita già accesa nel grembo della madre; un fenomeno di maternità spezzata, l’aborto.

Ogni anno, nel mondo, ci sono 40 milioni di aborti, secondo le stime dell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità).

E pensare che per ogni essere umano (“*everyone*” dice la Dichiarazione universale dei diritti umani – 1948; “*every human being*” dice la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici - 1966) la prima parola che il diritto, la natura e la civiltà umana pronunciano, è il diritto alla vita. Un diritto che viene chiamato espressamente “*inerente*”, non derivato o attribuito.

Il dato brutale di quaranta milioni, ogni anno, di vite umane soppresse, può essere contemplato, ancor prima di ogni giudizio, come una catastrofe umana, in sé. Essa si incornicia in una paurosa coltre di morte che raccoglie le fallite promesse, o le promesse tradite, di protezione della vita di tutti questi “*everyone*”, di questi figli respinti.

Cerco per un attimo di figurarmene le sembianze, e subito i volti che vedo si includono e affiancano al volto materno, in modo indissociabile; e fanno più largo dolore, più larga tragedia, perché vedo che l’aborto – come evento, come accadimento storico – è la sconfitta della maternità, dentro la quale è affidata la vita, è la sconfitta della vita, del figlio e della madre. E bisogna dire che resta una ferita aperta nella storia umana, per quanto gli ordinamenti giuridici cerchino a volte di occultarne i labbri sanguinanti, ragionando di vita contro vita e sdoppiando (dunque spezzando) la maternità lungo due fronti “conflittuali”.

la legge italiana sull’aborto del 1978 proclamava in apertura la tutela della vita umana dal suo inizio; ma poi dilatava il pertugio abortivo aperto tre anni prima dalla Corte costituzionale, facendolo diventare una breccia larga a volontà. Autodeterminazione, così fu detta la scelta nei primi 90 giorni, in sostanziale indifferenza di ragioni verificabili. E in pochi vi seppero per tempo ravvisare la tragica rottura dell’alleanza di vita custodita nella “maternità”, quando la gestione del “conflitto” asserito o segreto scaricava sul figlio perdente la colpa, cioè la suprema sconvenienza del suo esistere, per giudizio di chi lo aveva fatto esistere.

Il figlio della provetta

la relazione è in qualche misura rovesciata, quando il “figlio ad ogni costo” è inteso come ciò che dà vita alla madre, colma un vuoto, ripara una ferita, adempie a una funzione, satura un desiderio.

Questo è il primo nodo, sullo sfondo: l'aver separato radicalmente la funzione procreativa dal significato della relazione di coppia, consapevolmente o no, ha finito per costruire l'idea di un "diritto al figlio" che fa del desiderio di generare un assoluto e mette in ombra drasticamente la rilevanza della società familiare. In questo senso la PMA sminuisce inesorabilmente la stessa sessualità generativa nella coppia, sostituendo l'inconfondibile abbraccio con un processo meccanico. E funge così da medicina "del desiderio", come avverte Hans Jonas.

Nel suo contenuto saliente e generale, questa legge tiene per caposaldo che il "prodotto" della provetta, il "concepito", è un soggetto umano. Non può dunque fabbricarsi per altro scopo o per altra destinazione che non sia il grembo materno; tre embrioni al massimo, per un unico e simultaneo impianto, perché non accada di congelare i "superflui" fabbricati in più; e la fecondazione non può avvenire con gameti estranei alla coppia genitoriale.

Di recente però, i limiti sono stati forzati. 1) La Corte Cost. ha fatto saltare il limite dei 3 embrioni (151/2009). 2) Ha fatto saltare il divieto di eterologa (162/2014). 3) Ha fatto saltare la selezione degli embrioni (96/2015: Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo "criterio normativo di gravità" già stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.

Ma chi è il concepito?

Dal lato concettuale appare evidente, infatti, che questo diritto alla vita – seme d'ogni altro, nella genesi del diritto – sul suo versante più semplice, radicale, essenziale, non è un attributo, ma un predicato dell'essere. E' il complemento predicativo del "vivente",¹ la cui soggettività è tautologica se quel diritto ("suo") viene affermato come sussistente. L'ordine giuridico non ha potere, affermato il diritto alla vita, di negarne l'inerenza soggettiva, per il principio di non contraddizione. Se c'è un essere umano (*human being*) egli ha il suo diritto alla vita. Non c'è potere di modulare il diritto secondo la "diversità" che ad altri paia di ravvisare fra gli esseri umani esistenti, nella loro diversità ("*every human being*").²

Possiamo qui rammentare, solo per minimo elenco in cronologia inversa, alcune fonti storiche:

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000 alla quale il Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 ha riconosciuto il medesimo valore giuridico dei Trattati, con efficacia vincolante per gli Stati Membri, dice all'art. 2: "Ogni individuo ha diritto alla vita."³

- La Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sul "primato dell'essere umano" e la "protezione adeguata dell'embrione"⁴.

- La legge 22 maggio 1978 n. 194, per la parte in cui proclama il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana dal suo inizio"⁵;

¹ La elementare lucidissima intuizione che quando si dice "vita" è perché c'è *un vivente*, è del filosofo Enrico Berti, *Le prime cellule non sono già umane?* - Il Sole-24 Ore, 28 dicembre 2003.

² E' la celebre formula ("Every human being has the inherent right to life") contenuta nel Patto internazionale dei diritti civili e politici, 1966.

³ Everyone has the right to life. - Toute personne a droit à la vie. - Jede Person hat das Recht auf Leben.

⁴ Art. 2 "Primato dell'essere umano. L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza."

Art. 18 "Ricerca sugli embrioni in vitro: (1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all'embrione. (2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata."

- La legge n. 405 del 1975, nel disciplinare l'istituzione dei consultori familiari, afferma esplicitamente l'esigenza di protezione della salute del "prodotto del concepimento"⁶;

- L'art. 32 Cost., riferendo la salute a ogni soggetto (*"fondamentale diritto dell'individuo"*) implica il diritto del nascituro⁷;

- L'art. 2 Cost, sui diritti inviolabili dell'uomo, è il baricentro su cui poggiano le principali pronunce della Corte Costituzionale italiana sulla vita.

- La Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo (approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York) contiene nel Preambolo il principio di necessità protettiva "sia prima che dopo la nascita"⁸.

- Il Patto internazionale dei diritti civili e politici (16 dicembre 1966) adottato dall'Assemblea generale dell'Onu dice *"Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life"*.

- L'art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (Parigi, 10 dicembre 1948) proclama il diritto alla vita, giusto all'indomani della grande catastrofe, regno di morte, della guerra mondiale.

Non è un elenco esaustivo, questo minimo promemoria sul diritto alla vita.

Vi si affianca il cenno, da ultimo, alla nostra giurisprudenza costituzionale. La vastità del suo orizzonte non si presta a sintesi breve, e il rinvio alla fonte è d'obbligo, per una meditata lettura. Ma rammento qui soltanto quello che a suo tempo segnò il picco qualitativo della riflessione della Consulta; quando disse che la tutela della vita del concepito ha un fondamento costituzionale non "ordinario", per così dire, bensì così profondo da situarsi nella *"essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"*.⁹

Di lì in poi si rivela da sè la collana dei diritti "personalissimi" legati alla dignità umana, proiettabili su *everyone*, e dunque sul concepito: il diritto alla salute, all'integrità psicofisica, all'onore e alla reputazione; il diritto all'identità personale; e via dicendo, dentro queste somme categorie. Diritti non condizionabili alla nascita, nè sospesi in un limbo, ma vivi e attuali, "durante" la vita nel grembo. La nascita sarà solo la soglia per l'azionabilità dei risarcimenti per le "ingiustizie", per i torti e le lesioni dei diritti *già subiti* (cfr. Cass. 11 mag 2009 n. 10741), che investono dunque la storia prenatale.

In Italia lo sdoppiamento della maternità su due fronti "conflittuali" possibili è stato teorizzato dalla Corte Costituzionale¹⁰ nel 1975 in seno ad una fattispecie in cui si ipotizzava – secondo la vicenda processuale che vi dette origine - che "l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo,

⁵ Un tema insoluto e poco trattato è il divario fra principi proclamati e prassi attuate. Si pensi a quanto l'art. 1 detta ("L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite") e a quanto prescrive alla pubblica amministrazione ("Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite."). La rilettura di queste norme d'impianto mette in contraddizione, - oltre che la coerenza delle norme che seguono - la prassi che si attua, alla luce di quanto si legge nelle statistiche ministeriali.

⁶ Legge 29 luglio 1975 *"Istituzione dei consultori familiari"*. Art. 1: Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: a. l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b. la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; c. la tutela della salute della donna e *del prodotto del concepimento*

⁷ Sul diritto alla salute dell'embrione cfr. G. Anzani "L'embrione, paziente speciale", in *Avvenire* 3 feb. 2002

⁸ Assemblea generale Onu, *Dichiarazione di Diritti del Fanciullo 20 nov. 1959*, Preambolo: "(...) Il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, *sia prima che dopo la nascita*"

⁹ Cfr. C. Cost., sentenza n. 35/1997

¹⁰ Corte Cost. 18 feb 1975 n. 27.

grave, medicalmente accertato, e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”, e risolto con una variante analogica dell’esimente dello “stato di necessità”. Si trattava di una misura stretta, che la successiva legge n. 194 del 1978 non seguì, dilagandone fuori. Ma il percorso argomentativo già introdusse una differenza fra esseri umani – la madre “già persona” e l’embrione “che persona deve ancora diventare” – senza fonte, senza spiegazione, senza base definitoria. Un asserto apodittico, fatto perno della comparazione fra diritto alla vita del figlio (ribadito con qualche solennità) e diritto alla salute della madre, a invertirne il rango in ragione della asserita diversa figura umana.

Sulla umanità “graduata” c’era stata due anni prima, in Usa, la sentenza della Corte Suprema 22 gen 1973 (“Roe contro Wade”) ¹¹ che aveva segmentato la vita del concepito in trimestri e differito ai sei mesi la presenza di una “persona”. In modo singolare e paradossale, la legge italiana n.194/1978 avrebbe di lì a poco proclamato il principio che la vita umana dev’essere tutelata “dal suo inizio”, ma avrebbe dilatato a dismisura la portata dell’aborto per scelta nel primo segmento temporale dei 90 giorni.

Questa mescolanza di ontologia e cronologia è una percezione appannata e incoerente che si trascina ancora. Sorprende ad esempio il balbettio della Corte europea di Strasburgo, quando si propone e ripropone il quesito di riferire o negare al concepito la prerogativa di persona umana. Non se la sente di togliere protezione alla “vita umana”, ma svicola sulla “mancanza di consenso unanime (nei vari Stati) sulla definizione scientifica e giuridica di *quando inizia la vita*”. E di fronte all’evidenza che è privo di senso ipotizzare un “concepito” senza che sia iniziata la sua vita, dice che la vita c’è, ma che non tutti univocamente la definiscono come vita di una “persona”. Di fronte poi all’evidenza che se è vita umana va pur data comunque tutela in ragione della *dignità umana* senza doversi bloccare ai filtri d’artificio “se è persona o sarà persona”, si è risposto in sostanza che sarebbero gli Stati a doverlo liberamente stabilire, ciascuno a suo modo. ¹²

Che senso ultimo abbia la parola “persona”, in queste sentenziose diatribe, se rimandi per differente trattamento giuridico a distinzioni di arcaica inciviltà (lo schiavo non era persona, ma cosa, anche se una cosa “importante” - res mancipi - almeno quanto un cavallo) non si comprende ¹³.

Altrove che nell’arbitrio del principe che fa legge va trovata evidentemente la risposta su che cosa occorre all’esser persona umana. Qualcuno dirà “diventare”, (o cessare), nel groviglio di distinzioni su autonomia, autocoscienza, espressione, relazione, accettazione sociale. Per accorgersi infine che “persona” *non si diventa ma si è*, in quanto si è “esseri umani”, e che ciò non si gradua né si trasmuta. Né si smarrisce con la malattia, la disabilità, la vecchiaia, la perdita di autonomia e di comunicazione e di coscienza vigile. Di nessun essere umano vivente si può mai dire che “non è persona”, o che “non è più persona”..¹⁴

Vien fatto di pensare che l’artificio della distinzione fra persona in atto e persona in fieri è stata escogitata per giustificare una asserita differenza *di rango* fra i diritti della madre e i diritti del figlio; accampando, - per non essere accusati d’arbitrio - una supposta ragione esterna, oggettiva, influente sulle regole del diritto positivo. Ma nella realtà, la comune condizione di natura umana (e

¹¹ Corte Suprema USA, 22 gen 1973.

¹² Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 7 marzo 2006 [Evans v. United Kingdom](#): il problema “quando inizia la vita” (“*when life begins*”) rientra nell’ambito del margine di apprezzamento dei singoli Stati” In precedenza, nella sentenza Vo v. France, la Corte aveva detto: “Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats l’appartenance à l’espèce humaine ; c’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, la Cour est convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention.

¹³ Né lo spiega la fatica di scrutare, dentro le ambiguità della legge scritta, perché la decisione autoritaria di un “principe” possa aver dato un tempo a un cavallo il laticlavio di senatore.

¹⁴ Sulla persona in filosofia vedi V. Possenti, *Il Principio-persona*, Armando, Roma 2006

quella del figlio per giunta “affidata”, e dipendente, quanto alla sua stessa esistenza, da una “procreazione” di cui altri da lui sono i soggetti attivi, la madre e il padre) riconduce il confronto alla linearità frontale della vita. Quando il potere (normativo) dice di scegliere in base a ravvisata differenza di rango, lo fa invece in ossequio alla differenza di forza.

Viene in mente l’argomento di Trasimaco, sulla giustizia come tornaconto “del più forte”. Viene in mente lo “*stat pro ratione voluntas*”

O forse nel lessico giuridico il nominalismo soppianta l’ontologia. Diventa questione di dizionario appendere il cartello di “persona” a una società di capitali, o a un patrimonio di cose morte finalizzato a uno scopo. Non è in questo senso che si pone la centralità della persona umana nella civiltà del diritto. Ci basterà allora parlare di “vita umana” – con la certezza ontologica, non dipendente dal principio di turno, della sua inerente personalità - e collocare lì la tutela del diritto che le compete nativamente, incontrando il soggetto umano e la sua dignità, pur senza altre aggiunte semantiche.

Così intendiamo rileggere i capisaldi iniziali della legge 194/1978, quando parla di tutela *della vita umana “dal suo inizio”*, vale a dire sicuramente *dal concepimento*” (Cass 22.11.1993 n.11503). Il diritto alla vita non è un mero principio programmatico, è un diritto soggettivo che ha il suo titolare, è un diritto “del concepito” (Cost. art 2, in Corte Cost. plur. cit.; art. 1 L. n. 194/1978).¹⁵

Con la medesima lettura allacciamo all’essere umano esistente, dunque al concepito, il diritto alla vita enunciato nelle varie dichiarazioni universali e internazionali che abbiamo scorso (*every human being, everyone*). Noi traduciamo, secondo le lingue, “ogni persona, ogni individuo, ognuno, ogni essere umano” (si mettano a confronto le versioni della carta di Nizza, inclusa nelle norme fondative, “costituzionali” dell’Unione europea) perché radicalmente vogliono dir la stessa cosa)¹⁶.

5. - S’è visto che nella legge italiana la soggettività del concepito si costituisce *ab initio*, e perdura senza mutamenti o differenze di qualificazione progressiva (Cass. n. 14488/2004 cit.). Rammentiamo che quando fu chiesta per referendum l’abrogazione dell’art. 1 della legge n. 194/1978, la Consulta ne sancì l’inammissibilità, appartenendo il diritto alla vita, come s’è ricordato, “all’essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione”.

Nondimeno, nello sviluppo normativo concreto, la legge n. 194/1978 non è stata affatto coerente con i criteri e i limiti enunciati nella sentenza della Corte Cost. n. 27/1975. Quel dispositivo investiva l’ipotesi in cui “l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”. Nella segmentaria regolamentazione della procedura abortiva disposta dalla legge n. 194/1978 c’è un primo periodo in cui la “gravità” del pericolo per la salute sfuma totalmente, l’accertamento medico non lo investe, l’inevitabilità scompare; ma soprattutto, la presenza o l’assenza dei presupposti, del motivo legalmente coerente per la decisione d’aborto perde totalmente la sua verifica. Vi supplisce il principio di “autodeterminazione”, per il quale le “ragioni abortive” (quelle

¹⁵ Cass. 29 lug.2004 n° 14488: “La L. 22 maggio 1978, n. 194, (:::)proclama all’art. 1 che “lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”; inizio che, come si evince dal combinato disposto con gli articoli successivi, va riferito al momento del concepimento (e non tanto, o non solo allo scadere del novantesimo giorno dal concepimento, cui fa riferimento il successivo art. 4)”

¹⁶ Una puntualizzazione espressiva si ha nei Paesi dell’america latina, nei loro codici storici. Ciò fa corona all’art. 4 della Convenzione americana dei diritti dell’uomo (Patto di San José” è stato adottato il 22 novembre 1969 al termine della Conferenza speciale interamericana sui diritti umani svoltasi a San José (Costarica) dal 7 al 22 novembre 1969. l’art 4 dice “. Ogni *persona ha diritto al rispetto della propria vita*. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire *dal momento del concepimento*”. Nessun problema nel circuito di identificazione fra persona e soggetto umano concepito.

problematicamente e drammaticamente indagate dalla sentenza del 1975 a costruirne la funzione scriminante nei casi contemplati) perdono in pratica ogni rilevanza. E con la loro uscita di scena, la comparazione fra i diritti “conflittuali” scompare a sua volta, il diritto alla vita non ha semplicemente più peso sulla bilancia, non confligge più perché non ha nessun potere di confliggere. Cede e basta.

E dire che nella legge si prevede l’impegno dello Stato, Regioni, Enti locali, Servizi socio-sanitari, a sviluppare le “iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”; e si assegnano ai Consultori i compiti di assistenza, le informazioni sui diritti, gli interventi “speciali”, i contributi “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”, così rimarcando con enfasi acconcia il disvalore sociale delle vicende di sconfitta della maternità e del diritto alla vita. Ma da quanto la prassi e la statistica ci fa conoscere (nelle Relazioni annuali al Parlamento previste dall’art. 16 della legge n. 194/1978 non esiste il minimo dato statistico sulle “vite salvate” per l’efficace soccorso di tutti quegli Enti, nei casi di maternità “difficili”) l’aiuto è insufficiente, se c’è. Per contro, si è venuta diffondendo nell’opinione corrente una *vulgata* che vede nella scelta abortiva l’espressione di un diritto (ancorché la legge di per sé la ritagli dentro un percorso d’eccezione rispetto a norme primarie, a guisa di esimente, fuori dai cui limiti conserva il profilo antiggiuridico penalmente represso, cfr. art. 19); trascorrendo dalla figura del *diritto di scelta* a quella del *diritto di aborto*, e provocando qualche *lapsus* perfino negli addetti ai lavori.¹⁷

Le ipotesi di interruzione volontaria della gravidanza dopo i novanta giorni sono più accoste ai criteri della sentenza n. 27/1975 citata, trattando i casi di “grave pericolo per la vita” e di processi patologici, che determinino “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”, in costanza di accertamento medico. In relazione al tema dei diritti soggettivi, merita un cenno particolare l’inclusione, fra i processi patologici contemplati, delle “rilevanti anomalie o malformazioni *del nascituro*”. (Così lo chiama curiosamente la legge, nascituro, in un contesto in cui lo tratta piuttosto da perituro). Non in ragione della sua anomalia o malformazione, s’intende, che sarebbe barbaro scriverlo (che i nascituri abbiano o perdano il diritto a nascere, secondo salute o malattia, o classificazione graduata delle anomalie, sarebbe fuori d’umanità), ma in ragione della salute della madre e del suo grave pericolo, non legato assiomaticamente alle disabilità del figlio che ha in seno. Così è scritto.

IN VITRO

Materialmente, l’embrione prodotto in vitro può essere “destinato”. Alla vita (la sua vita), o ad altro. Intercettato, dunque; e potenzialmente manipolato, adoperato, secondo gli scopi della “*téchne*” che lo domina. La cronaca passata ci rammenta l’avvenuta utilizzazione degli embrioni umani lungo percorsi lontani dal rispetto della vita, con profili francamente aberranti, come se si trattasse di materiale biologico a disposizione. Le leggi, nei vari Stati, vi hanno messo argine. In Italia, la legge 40/2004 ha chiuso, dopo lunghissima gestazione, il periodo chiamato “provetta selvaggia”¹⁸.

Ma non è su queste barriere di devianza (a volte ai limiti della follia, come la clonazione) che ci soffermiamo, premendoci invece di focalizzare l’aspetto giuridico soggettivo della procreazione

¹⁷ La locuzione “diritto all’aborto” ricorre ad esempio nella sentenza di Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754. Pur dicendo, sul piano etico, che la malformazione non incide affatto “sull’orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la concreta situazione”, in pratica lo dissolve in una concezione di diritto al rifiuto.

¹⁸ La tentazione di usare l’embrione umano come strumento, dimenticando che l’essere umano non può esser trattato se non come fine e mai come mezzo, ha indotto la Convenzione di Oviedo a sancire per esplicito il divieto di produrre embrioni umani a fini di ricerca (art. 18, n. 2).

medicalmente assistita la cui diffusione si reputa normalizzata, cioè quella vicenda di “filiazione” ottenuta con l’artificio della PMA nella quale si disegnano le relazioni fra i soggetti. Non c’è dubbio, infatti, che l’embrione concepito in provetta è un essere umano al pari di quello concepito nel grembo. A dissipare ogni percezione impropria sulla sua consistenza identitaria segnata dal concepimento, dentro il mondo giuridico, vi è ora la ricognizione espressa della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con valore per tutti gli Stati membri ¹⁹.

¹⁹ Sentenza della Corte di Giustizia (grande sezione) del 18 ottobre 2011. Oliver Brüstle contro Greenpeace eV. «Costituisce un “embrione umano” qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi».